



Comune di Longarone

Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 DEL 09/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **13:00** in attuazione del "Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2022, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è riunita tramite sistema telematico da remoto.

Sono presenti:

Cognome e nome		Presente	Assente
Padrin Roberto	Sindaco	X	
Sacchet Livio	Assessore	X	
De Bona Elena	Assessore	X	
Cornella Erica	Assessore		X
Croce Francesco	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Michela Scanferla.

Il Sindaco Roberto Padrin e gli Assessori comunali Livio Sacchet, Elena De Bona e Francesco Croce sono collegati in modalità telematica, unitamente al Segretario comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Padrin nella sua qualità di Sindaco e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione di seguito riportata, iscritta all'ordine del giorno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 08/09/2026

RICHIAMATO l'articolo 13 del regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 30 luglio 2021 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22 aprile 2024, ai sensi del quale spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe mensili di contribuzione per la fruizione del servizio;

DATO ATTO che le tariffe attualmente in vigore sono state da ultimo confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18 settembre 2023 (in continuità con gli importi già stabiliti dalla precedente deliberazione n. 85 del 14 settembre 2022 pari a € 33,00/mese per gli alunni residenti e a € 43,00/mese per i non residenti) e che, pertanto, non hanno subito successive variazioni;

VISTO l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti sezione per il Piemonte n. 46/2019 che ha enunciato il principio che *'il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio'*; e ancora *'la quota di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l'erogazione del servizio'*;

VISTA la successiva nota di Anci Veneto del 17/07/2019 c. 37, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, con cui, nell'auspicare un immediato intervento del legislatore, stante l'interpretazione non univoca sulla questione (Anci cita anche sez. Campania 222/2017, Consiglio di Stato sez. V sentenza 3/5/2012 n. 2537, Corte dei Conti Sicilia 178/2018 di diverso orientamento) si invitavano i Comuni all'applicazione dei principi tratti da norme di legge vigenti ed in particolare:

- Art. 5 D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017 che al comma 2 prevede che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;
- Art. 2 D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017: "lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di favorire, su tutto il territorio nazionale i seguenti servizi: a) servizio di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...)"
- Art. 5 Legge Regionale del Veneto 2/04/1985 n. 31: "Per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo, verrà dato particolare sviluppo agli interventi per il trasporto e/o l'erogazione di facilitazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio";
- Art. 12 Legge Regionale del Veneto 2/04/1985 n. 31. "il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola...i mezzi adibiti al trasporto scolastico possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche che siano svolte fuori dal territorio comunale..."

VISTO il decreto-legge che introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza nel settore dell'istruzione, approvato dal Governo il 6/08/2019, in cui è stato inserito anche l'atteso chiarimento sul servizio di trasporto scolastico. In particolare, la norma chiarisce e supera la delibera della Corte dei Conti sezione Piemonte (delibera n. 46/2019) con cui sembrava potersi escludere ogni discrezionalità per l'azione amministrativa dei Comuni sul trasporto scolastico, ritenendo quest'ultimo un servizio a domanda individuale e non invece un servizio di trasporto pubblico locale. Il decreto chiarisce che: "Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio (...)";

CONSIDERATA la deliberazione n. N. 25/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - sezione autonomie, alla quale le Sezioni Regionali di controllo debbono uniformarsi, che enuncia il seguente principio di diritto: "Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermi restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di graduazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano";

EVIDENZIATO che con il predetto chiarimento legislativo si consente pertanto ai Comuni, nell'ambito della loro autonomia e soprattutto nel rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale, potendo integrare le spese per lo scuolabus gratuito alle famiglie;

RILEVATO che

- il Comune di Longarone è un comune montano caratterizzato da un territorio molto esteso (122 kmq) e da una densità media di popolazione molto bassa;
- lo stesso è caratterizzato da una moltitudine di località e frazioni collocate a diversi chilometri dalla sede delle scuole (es. Igne, Soffranco, Podenzoi, Dogna e Provagna) e con caratteristiche plano-altimetriche dei percorsi stradali che rendono impossibile il raggiungimento della sede scolastica a piedi o con altro mezzo che non sia l'automobile;
- il servizio di trasporto scolastico assicura a tutte le famiglie la possibilità di accedere con facilità ai servizi scolastici, fin dalla fase prescolastica garantendo al contempo la sicurezza, la promozione dell'autonomia, la socializzazione dei bambini e ragazzi, in un'ottica di ampliamento dei servizi a favore delle famiglie che dovrebbe costituire, in aree ad effettivo rischio di spopolamento, proprio legato alla oggettive difficoltà logistiche, un incentivo a mantenere la propria residenza;

VISTA la determinazione 284 del 15 luglio 2026, avente ad oggetto "GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI ADERENTI ALLA SUA DA A.S. 2026/2027 - LOTTO N. 7 - COMUNE DI LONGARONE - CIG: BC38310329 - PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 888 DEL 17/06/2026”;

DATO ATTO che gli oneri a carico del Comune per il servizio di trasporto scolastico hanno subito un considerevole aumento pari a circa il 40% in più della spesa precedente, e rilevato altresì che le tariffe a carico dell'utenza non vengono aggiornate da diversi anni;

RITENUTO che, nell'ottica del mantenimento di un servizio che risulta fondamentale per la popolazione, debba essere aggiornata di conseguenza la tariffa del servizio per l'anno scolastico 2026/2027;

VALUTATO quindi di approvare una tariffa unica mensile per gli utenti residenti di € 36,00 e una tariffa unica mensile per gli utenti non residenti di € 46,00;

STABILITO l'intento di mantenere le agevolazioni già in passato previste per le famiglie residenti con più figli, ma garantendo contestualmente un costante tasso di copertura parziale del servizio in questione;

DATO ATTO che

- a quanti risultino iscritti al servizio di solo andata o solo ritorno, a prescindere dalla residenza, viene applicata una riduzione del 40%.
- nel caso di fratelli e sorelle residenti nel Comune di Longarone frequentanti l'Istituto Comprensivo, è prevista una riduzione del 40% sulla tariffa complessiva applicata al secondo figlio, una riduzione del 60% sulla tariffa complessiva applicata al terzo figlio e una riduzione del 100% sulla tariffa complessiva applicata dal quarto figlio in poi (sia essa per andata e ritorno o per sola andata o solo ritorno);

RITENUTO opportuno specificare che:

- in linea con l'intenzione di agevolare le famiglie residenti con più figli, le riduzioni previste per i fratelli e le sorelle residenti si applicano sia nel caso in cui si usufruisca del servizio di andata e ritorno, sia nel caso in cui si usufruisca invece della sola andata o del solo ritorno; in quest'ultimo caso, infatti, l'agevolazione prevista per l'iscrizione di più figli si aggiunge a quella prevista per l'utilizzo ridotto del servizio, come dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento;
- le modifiche tariffarie applicabili al singolo utente, derivanti da variazioni del servizio richieste dai genitori, avranno decorrenza dal mese successivo a quello di protocollazione della domanda; tale istanza dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite dall'ufficio e pubblicizzate nel sito istituzionale del Comune, in stretta coerenza con quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, del regolamento comunale in merito alla rinuncia al servizio;
- ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale, le tariffe mensili di contribuzione sono dovute indipendentemente dall'effettivo utilizzo, totale o parziale, del servizio da parte dell'alunno, pertanto, tali tariffe non sono frazionabili; in caso di rinuncia formale, in coerenza con quanto già specificato per le variazioni, l'obbligo di pagamento cessa a partire dal mese successivo a quello di protocollazione della comunicazione scritta di rinuncia al servizio;
- come da prassi consolidata, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado non sarà addebitata la mensilità relativa al mese di giugno, in considerazione del ridotto numero di giorni di lezione; al contrario, per il mese di settembre, in piena

conformità al regolamento, la tariffa mensile si intende dovuta per intero da tutti gli iscritti al servizio fin dall'inizio dell'anno scolastico;

- in ottemperanza alla normativa vigente, il versamento del corrispettivo può essere effettuato, su richiesta dell'utente, anche tramite il sistema pagoPA;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi", corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punti 2 e 3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, in forza del quale l'accertamento delle entrate per servizi resi dall'ente è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile. In particolare il punto 3.2 stabilisce che 'L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito'.

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che così recita:

"1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12 gennaio 2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri espressi dai competenti Responsabile di Area in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 48 in merito alle competenze delle giunte comunali,

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno scolastico 2026/2027 le tariffe del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie (elementari) e secondaria di primo grado (media), compresi eventuali rientri pomeridiani anche per tempo pieno, come sotto indicato, prevedendo un costante tasso di copertura parziale del servizio:

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI LONGARONE

€ 36,00 (mensili)

A quanti risultino iscritti al servizio di solo andata o solo ritorno viene applicata una **riduzione del 40%**.

Nel caso di fratelli e sorelle residenti frequentanti l'Istituto Comprensivo, a condizione che gli stessi siano tutti utenti del servizio di trasporto scolastico, viene inoltre previsto quanto di seguito riportato:

- l'applicazione della retta intera al figlio maggiore di età;
- una **riduzione del 40%** sulla tariffa complessiva applicata al secondo figlio (sia essa per andata e ritorno o per sola andata o solo ritorno);
- una **riduzione del 60%** sulla tariffa complessiva applicata al terzo figlio (sia essa per andata e ritorno o per sola andata o solo ritorno);
- una **riduzione del 100%** sulla tariffa complessiva applicata dal quarto figlio in poi (sia essa per andata e ritorno o per sola andata o solo ritorno).

ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI LONGARONE

€ 46,00 (mensili)

A quanti risultino iscritti al servizio di solo andata o solo ritorno viene applicata una **riduzione del 40%**.

2. DI STABILIRE che i pagamenti vengano effettuati come segue:
 - i primi 4 mesi relativi al corrente anno da versare entro la scadenza che sarà fissata dall'ufficio comunale competente, comunque entro la fine dell'anno solare;
 - gli ulteriori 5/6 mesi relativi all'anno 2027 da versare entro la scadenza che sarà fissata dall'ufficio comunale competente, comunque entro la fine del mese di luglio 2027.
3. DI DEMANDARE al competente Responsabile gli atti formali conseguenti al presente provvedimento.
4. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 09/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

- **di approvare** integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Inoltre, con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

II SINDACO
Roberto Padrin

II SEGRETARIO COMUNALE
Michela Scanferla

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile presso gli archivi informatici del Comune di Longarone. Il documento è conservato secondo la normativa vigente.